



TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Composto da

- *Parte_1* Presidente relatore-estensore
- Maria Marino Merlo Giudice
- Francesco Montera Giudice

Ha emesso il seguente decreto nel procedimento iscritto al **n. 543/2024 RG** promosso da

Parte_2 (c.f. *P.IVA_1*), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Zanghì,

Contro

Controparte_1 (p.iva *P.IVA_2* – c.f. *P.IVA_3*) in persona del Curatore Avv. *Controparte_2* , rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Parmaliana,

- 1- Il presente giudizio iscritto al n.543/2024 RG prende avvio dal provvedimento della Corte di Cassazione n. 9234/2024 depositato l'8.04.2024 che ha disposto il rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, cassando il decreto emesso nel procedimento n.733/2021 RG depositato il 28.10.2021 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha rigettato l'opposizione allo stato passivo del fallimento n. 16/2012 RGF relativo alla società

Controparte_1 proposta dalla società *Parte_2*

- 2- Con domanda datata 16.10.2020 la società *Parte_2* ha chiesto l'ammissione allo stato passivo del fallimento n. 16/2012 RF del credito di euro 960.000,00 maturato a titolo di occupazione *sine titulo* di un complesso immobiliare sito in Giammoro, Zona Industriale, Pace del Mela, da parte della curatela fallimentare, con decorrenza da ottobre 2012 (dalla dichiarazione di fallimento) sino ad ottobre 2020.

A fondamento della pretesa creditoria la società istante ha posto la declaratoria di nullità del contratto di locazione dell'immobile stipulato tra essa società e la società fallita *in bonis* in data 23.08.2004, registrato il 17.09.2004 (contratto stipulato per la durata di anni nove e che, secondo quanto prospettato dallo stesso ricorrente a pag.6, in mancanza di disdetta da parte della locatrice e in mancanza di disdetta o di scioglimento da parte del Curatore del Fallimento *medio tempore* intervenuto è rimasto rinnovato per legge per un periodo di ulteriori anni nove, concluso per il

canone locativo di € 96.000,00 annui oltre IVA, ovvero € 8.000,00 mensili oltre IVA) per effetto del lodo arbitrale del 19/21 ottobre 2019, dichiarato esecutivo il 25.02.2020.

La domanda non è stata ammessa allo stato passivo del fallimento e la proposta opposizione ex art. 98 LF è stata rigettata dal Tribunale con decreto depositato il 28.10.2021, in accoglimento della *exceptio doli* sollevata dalla curatela, sostenendo, in sintesi, che la creditrice intendeva trarre vantaggio da una condotta negoziale posta in essere in violazione di norme imperative (cioè dalla stipula di un contratto tra parti correlate).

Il decreto di rigetto del Tribunale è stato oggetto di gravame in Cassazione da parte della società

Parte_2

La Suprema Corte con la pronuncia n. 9234/2024 ha censurato il ragionamento giuridico posto a base dal Tribunale, evidenziando come la pretesa della società non potesse essere paralizzata dalla *exceptio doli generalis seu prasentis* sollevata dal fallimento e ciò in quanto la domanda di insinuazione allo stato passivo proposta dalla società *Parte_2* nell'ottobre 2020 atteneva all'indennizzo dovuto dal fallimento per la detenzione *sine titulo* del complesso immobiliare di sua proprietà dopo la dichiarazione di insolvenza, e non era finalizzata a richiedere i canoni di locazioni discendenti dal contratto di locazione.

Quindi la Suprema Corte ha evidenziato come, in specie, la società richiedente avesse fatto valere non già una fonte negoziale della obbligazione, bensì avesse richiesto quando dovuto dal fallimento per la detenzione del bene *sine titulo* dell'immobile, per effetto della caducazione del rapporto di locazione a seguito della declaratoria di nullità dell'originario contratto, condotta fonte di responsabilità extracontrattuale, quand'anche il verificarsi di siffatta situazione non fosse imputabile a dolo o colpa dell'organo della procedura ma dovesse considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa (cfr Cass. n. 17801/2019, Cass. 4190/1998).

3- La curatela fallimentare, costituitasi nel presente giudizio con memoria depositata il 10.06.2024, al fine di paralizzare la pretesa della società ricorrente, ha eccepito innanzitutto il giudicato endo-fallimentare, evidenziando come in data 12.11.2012 la società *Parte_2* avesse proposto una domanda di ammissione allo stato passivo per € 172.800,00 per i canoni non pagati *ante* fallimento e in prededuzione per la somma di € 9.600,00 mensili fino alla restituzione dell'immobile ai sensi dell'art. 80 L.F..

Ha evidenziato, quindi, come tale domanda non fosse stata ammessa allo stato passivo del fallimento (o meglio, sulla seconda richiesta vi fosse stata una omessa pronuncia) e che la società istante non aveva proposto opposizione ex art. 98 LF, con conseguente formazione del giudicato sulla domanda.

3.1- L'eccezione non è fondata.

Come si coglie dalla disamina della domanda del 12.11.2012 (all. 27 del ricorso), il titolo giuridico posto a fondamento della originaria pretesa era il contratto di locazione del 23.08.2004 intercorso tra di essa società e la fallita allora *in bonis* e proseguito pendente fallimento.

Il giudicato opera, com'è noto, soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, presupponendo che soggetti, *petitum* e *causa petendi* siano comuni alla causa anteriore e a quella successivamente intrapresa.

In specie, come messo in evidenza dalla Suprema Corte, la domanda datata 16.10.2020 non si fonda sulle obbligazioni non adempiute discendenti dal contratto di locazione del 23.08.2004, bensì trova la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale della procedura per la detenzione *sine titulo* del complesso immobiliare in conseguenza della caducazione, per intervenuta declaratoria di nullità del contratto, con il lodo arbitrale del 19.10.2019.

4- La curatela ha eccepito che, quand'anche vi fosse stata una detenzione *sine titulo*, essa potrebbe farsi risalire solo al periodo successivo al lodo arbitrale del 19/21.10.2019 e, precisamente, alla richiesta di restituzione successiva al lodo arbitrale e sino alla data della domanda di ammissione al passivo dell'ottobre 2020.

4.1- L'eccezione deve essere condivisa.

Come anche osservato dalla Suprema Corte, la pretesa di un soggetto avente ad oggetto l'indennità di occupazione di locali occupati da beni già appartenenti ad una società fallita, per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, ha comunque titolo in una responsabilità extracontrattuale. È stato, infatti, osservato che la protrazione della detenzione del bene da parte della Curatela, in quanto carente di titolo giuridico, è comunque fonte di responsabilità aquiliana, ancorché il verificarsi di siffatta situazione non fosse imputabile a dolo o colpa del curatore, ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa, con la conseguenza che il credito del proprietario ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria (in questi termini, Cass. n. 17801/2019).

Tali principi non possono che essere condivisi dal Tribunale, ma non ci può esimere dal valutare il profilo soggettivo della condotta del fallimento, che deve sostanziarsi quantomeno nella consapevolezza di occupare in assenza di un valido titolo giuridico un bene di proprietà di terzi.

Il caso esaminato dalla S.C. nella pronuncia n. 17801/2019 atteneva, ad esempio, ad una fattispecie in cui la società fallita, al momento dell'acquisto del ramo di azienda da altra società (originaria conduttrice dell'immobile), non era subentrata nel rapporto di locazione dell'immobile, per

espressa previsione del contratto di cessione, e sull'accertamento che la procedura fallimentare fosse consapevole che i suddetti locali erano posseduti *sine titulo* sin dall'inizio.

Allo stesso modo, nella pronuncia n. 4198/1998 è espresso il seguente ragionamento: *La disposizione del secondo comma dell'art. 80 legge fall. (a norma del quale, in caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque momento recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un giusto compenso) è applicabile solo nel caso in cui, alla data della dichiarazione del fallimento, sia in vigore una locazione della quale il fallito sia parte e non nel caso in cui, in quello stesso momento, il rapporto risulti già caducato. In quest'ultima ipotesi, la protrazione della detenzione del bene da parte della curatela risulta carente di titolo giuridico e, quindi, fonte di responsabilità extracontrattuale (benché il verificarsi di siffatta situazione non sia imputabile a dolo o a colpa del curatore ma debba considerarsi dipendente da necessità contingenti o da prevalenti interessi della massa), sicché il credito del proprietario del bene ha natura integralmente riparatoria e non meramente indennitaria e l'obbligazione risarcitoria viene a carico del fallimento ai sensi dall'art. 111, n. 1, legge fall. (nella specie, il contratto di locazione era stato dichiarato risolto per inadempimento del conduttore prima ancora che quest'ultimo fosse dichiarato fallito e la curatela era rimasta nella detenzione dell'immobile per tutto il tempo necessario alla redazione dell'inventario ed all'espletamento delle operazioni di vendita. La S.C. ha cassato il provvedimento del tribunale fallimentare con il quale era stato liquidato al proprietario dell'immobile un mero compenso, sull'erroneo presupposto che nella fattispecie non ricorressero ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e che il proprietario dell'immobile fosse un beneficiario privilegiato del risultato utile delle operazioni fallimentari espletate sui beni mobili contenuti nell'immobile medesimo).*

Quindi, se è indubbio che la declaratoria di nullità del contratto di locazione abbia effetti *ex tunc*, ovvero priva di validità ed efficacia il contratto *ab origine*, tuttavia - ai fini della sussistenza di una responsabilità extracontrattuale-occorre la consapevolezza da parte del fallimento di aver occupato un bene in assenza di un valido titolo giuridico.

La fattispecie in esame presenta, quindi, aspetti peculiari e differenziali, in quanto la declaratoria di nullità del contratto di locazione è intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento per effetto, appunto, del lodo arbitrale del 19/21.10.2019, dichiarato esecutivo il 25.02.2020.

Ai sensi dell'art. 80 comma III della L.F., in caso di fallimento del conduttore, il contratto di locazione immobili prosegue in capo alla curatela fallimentare, che subentra nei diritti e negli obblighi contrattuali fino a quando, esercitato il recesso, rimane tenuta alla restituzione della cosa locata -con la corresponsione dell'eventuale indennizzo- nonché al versamento dei canoni maturati fino alla riconsegna.

Ritiene il Tribunale che non sia sufficiente a ritenere sussistente la consapevolezza della curatela di occupare un bene in assenza di un valido titolo giuridico, la proposizione della eccezione di nullità del contratto stesso nell'ambito del giudizio arbitrale, fintanto che non è, appunto, intervenuto il lodo arbitrale che ha definitivamente privato di validità ed efficacia il titolo.

Ciò posto, il momento generatore della responsabilità deve essere fissato alla data del lodo arbitrale del 19/21 ottobre 2019 (non impugnato e dichiarato esecutivo il 25.02.2020) con cui è stata dichiarata la nullità del contratto di locazione ed è stata ordinata alla curatela il rilascio del compendio immobiliare in favore della *Parte_2* a cui ha fatto seguito la immediata richiesta da parte della *Parte_2* di rilascio del bene in data 22.10.2019 (all. 15 e 16 del ricorso).

Fissando a tale momento il fatto potenzialmente generatore del danno risarcibile, appare superfluo esaminare l'eccezione di prescrizione svolta dalla curatela fallimentare.

5- Danno risarcibile

I principi cardine del risarcimento del danno da occupazione *sine titulo* devono essere ricercati nella nota pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 33645/2022.

Le Sezioni Unite ha esaminato la questione della configurabilità del c.d. danno *in re ipsa* nell'ipotesi di occupazione *sine titulo* dell'immobile.

La premessa del ragionamento della SC è chiarificatrice, in quanto appare pacifico che la questione di un eventuale danno *in re ipsa* attenga solo alla perdita subita (danno emergente) e non anche al mancato guadagno (lucro cessante), in quanto le occasioni di guadagno perse devono certamente essere oggetto di specifica prova, anche a mezzo di presunzioni.

Secondo la S.C. la mancata locazione del bene, quale spoliazione della facoltà di godimento indiretto, rientra nell'area della perdita subita e, per tale via, nella problematica del danno *in re ipsa*. Ove si ritenga che il danno sussista per la violazione in sé del diritto di godere, il risarcimento spetta, con l'eventuale liquidazione equitativa parametrata sul canone locativo di mercato, a prescindere che si denunci il mancato esercizio della facoltà di godere in modo diretto o in modo indiretto. Rientra invece nel mancato guadagno, e non può quindi in tesi costituire danno *in re ipsa*, la locazione per un canone superiore a quello di mercato: tale occasione persa, al pari della mancata alienazione del diritto per un prezzo maggiore di quello di mercato, deve essere oggetto di prova specifica, anche in via presuntiva.

La S.C. ha anche precisato che quanto appena precisato attiene all'occupazione abusiva caratterizzata dall'originario difetto di titolo e che è soggetta al regime della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ.. Nel caso di sopravvenuto venir meno del titolo, che *ab origine* giustificava l'occupazione dell'immobile, viene in rilievo la disciplina delle fattispecie di estinzione del

rapporto contrattuale. L'art. 1591 cod. civ. in particolare, per ciò che concerne la locazione, prevede per la protrazione del godimento da parte del conduttore, a scapito di quello del proprietario, l'obbligo del pagamento del corrispettivo fino alla riconsegna, salvo il risarcimento del danno, nel quale confluiscono le ipotesi di mancato guadagno (occasioni perse di vendita o di locazione a condizione economiche più favorevoli), ma con il regime della responsabilità previsto dall'art. 1218.

Le Sezioni Unite, dopo aver esaminato i vari orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, hanno concluso ritenendo che la locuzione “danno *in re ipsa*” vada sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865).

Osserva la S.C. che [...] *L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire.*

Osservano ancora le S.U. che nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è richiesta l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa.

Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento.

È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria.

La perdita subita (danno emergente) attiene al godimento, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri e l'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito.

Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115, comma 1, cod. proc. civ.. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa. Sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell'ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore del godimento della cosa.

Se invece la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno (lucro cessante) causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite).

In conclusione, la S.C. ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”;
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiedi il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”;
- “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”.

5.1- Fatta questa premessa, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie in esame, la società opponente abbia sufficientemente ed adeguatamente allegato il mancato guadagno (danno emergente) subito, che può essere desunto -in via presuntiva- dalla natura commerciale della società, il cui oggetto è quello di acquisto, vendita, permuta, locazione, affitto, gestione di immobili (*cfr* visura camerale allegata); dalla circostanza che il compendio immobiliare al momento del fallimento era locato alla società allora *in bonis* in virtù appunto del contratto di locazione di cui si è discusso; dalle caratteristiche del compendio immobiliare e dalla sua collocazione in un'area a vocazione industriale (*cfr* pagg. 57 e 58 del ricorso).

A fronte di tali allegazioni, spettava alla curatela specificamente contestare e poi dimostrare -sulla scorta dei superiori principi giurisprudenziali richiamati- l'anomala infruttuosità del bene nel corso degli anni: ma nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalla curatela su tale profilo.

Invece, nessun danno da mancato guadagno (lucro cessante) può essere risarcito, posto che nessuna concreta dimostrazione è stata fornita, da parte della società opponente, in ordine ad esempio alla possibilità di locare l'immobile ad un prezzo superiore a quello originario o di poterlo vendere a terzi e a quali condizioni contrattuali di prezzo.

Si precisa, infine, che la prova testimoniale articolata in ricorso non è stata ammessa, essendo stata ritenuta generica ed indeterminata in merito a potenziali clienti interessati, a periodi di tempo, ad offerte concrete ricevute (essendo finalizzata a dimostrare, sostanzialmente, che nel corso degli anni due agenti immobiliari avevano manifestato un interessamento per il compendio immobiliare per conto di imprecisati clienti) e nulla di più avrebbe aggiunto al quadro probatorio esistente. Pertanto, non può trovare accoglimento l'istanza di revoca proposta dalla società istante in data 21.01.2025.

Il risarcimento del danno da mancato guadagno, sulla scorta dei principi sopra richiamati, può essere liquidato, in via equitativa, prendendo come riferimento il canone di locazione pattuito tra la società opponente e la società fallita, pari ad euro 8.000,00 mensili.

La società opponente deve essere pertanto ammessa allo stato passivo del fallimento per il credito di euro 96.000,00 - ovvero 8.000,00 x 12 mensilità- con decorrenza dal lodo arbitrale dell'ottobre 2019 e dalla immediata richiesta di restituzione del 22 ottobre 2019 sino al mese di ottobre 2020, come richiesto in domanda.

6- Si impongono a questo punto due precisazioni.

6.1- Innanzitutto, attenendo la controversia ad una obbligazione risarcitoria (extracontrattuale), in cui il canone di locazione costituisce solo il parametro di riferimento per la quantificazione del danno da risarcire, ci troviamo al cospetto di un debito di valore. Ne consegue che, vertendosi in

tema di risarcimento del danno, l'importo dovuto dall'occupante, non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è soggetto ad IVA (vedi per aspetti in parte assimilabili, Cass. n. 22592/2013, secondo cui *“L'art. 1591 cod. civ. disciplina un'obbligazione risarcitoria da inadempimento contrattuale, che, sostituendosi a quella contrattuale di pagamento del canone di locazione, costituisce un debito di valore. Ne consegue che - ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sull'importo dovuto dall'occupante non più a titolo di canone, ma di risarcimento per la protratta occupazione, non è dovuta l'IVA*).

6.2- Si precisa, ancora, che oggetto del presente giudizio è la domanda di ammissione allo stato passivo datata 16.10.2020 con cui è stata chiesta l'ammissione del credito dalla dichiarazione di fallimento (ottobre 2012) per euro 960.000,00 sino ad ottobre 2020 e le domande proposte con la opposizione allo stato passivo del 2021, ovvero: 1) *Dare atto che con la presente l'istante non rinuncia al giudicato espresso dal Collegio Arbitrale in ordine alla declaratoria di nullità per detenzione sine titulo e per la condanna alla restituzione del bene. 2) Ritenere e dichiarare che in esito alla decisione del Collegio Arbitrale definitiva di cui in premessa, il Controparte_1 [...] si trova in una posizione di occupante sine titulo del bene immobile indicato in premessa e pertanto obbligato a corrispondere il relativo indennizzo. 3) Ammettere pertanto al passivo in prededuzione il credito per corrispettivi da occupazione sine titulo ad oggi maturati da ottobre 2012 a ottobre 2020 di € 960.000,00. 4) In via istruttoria [...] 5) Emettere ogni altro provvedimento utile e conducente allo scopo. 6) Vinte spese e compensi da corrispondersi in distrazione al sottoscritto antistatario.*

Ciò posto, le odierne statuizioni devono essere contenute nei limiti delle domande proposte, ovvero il risarcimento del danno patito sino ad ottobre 2020.

7 - Grado di ammissione del credito-

Il credito risarcitorio va ammesso allo stato passivo del fallimento in prededuzione, sussistendone i presupposti. Ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall. la prededucibilità può essere attribuita solo ai crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e a quelli sorti in funzione ovvero in occasione della procedura concorsuale, fattispecie, quest'ultima, corrispondente a quella invocata dal ricorrente.

Sul tema, le Sezioni Unite della Cassazione hanno ricordato che «la nozione unificante i tre titoli di prededuzione è la strumentalità agli scopi della procedura», aggiungendo che il parametro, qui in rilievo, dell'insorgenza del credito in occasione della procedura concorsuale - cui la giurisprudenza di legittimità ha attribuito una spiccata connotazione autonoma rispetto al parametro della funzionalità (cfr.Cass. n. 5098 del 2014, Cass. n. 10130 del 2021, Cass. n. 22670

del 2021)- si declina non solo sul piano cronologico, ma anche «per l'imputazione del rispettivo titolo all'attività degli organi della procedura stessa» (Sez. U, n. 42093 del 2021).

Si è così data continuità, consolidandolo, all'orientamento per cui il criterio dell'occasionalità, per avere un senso compiuto, va integrato con l'implicito elemento soggettivo, poiché altrimenti esso risulterebbe «palesamente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solo fatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa»; di conseguenza, solo gli impegni assunti direttamente dagli organi concorsuali -così come le obbligazioni geneticamente scaturenti dalla loro attività- assurgono a costi che possono gravare sulla procedura, in quanto intrinsecamente sostenibili in vista delle sue finalità concorsuali (v. Cass. n. 1513 del 2014, richiamata da Sez.U, 42093/2021 cit.).

8- Regolamentazione delle spese

In ordine alle spese della fase di accertamento del passivo, posto che all'epoca (2020) della verifica della domanda non vi era una specifica voce tariffaria relativa a tale fase (vedi anche Cass. n. 28962/2019) - come da consolidata prassi in uso presso questo Ufficio- può liquidarsi la somma forfettaria di euro 150,00.

Le spese del giudizio di legittimità vengono liquidate ai medi di tariffa, sulla scorta del criterio del *decisum*, e vanno poste a carico del fallimento in ragione della totale soccombenza.

Le spese del giudizio di opposizione allo stato passivo e del presente giudizio devono essere invece compensate per metà tra le parti, in ragione del parziale accoglimento delle pretese della società istante, ponendo la restante parte a carico del fallimento. Le spese vengono liquidate, come da dispositivo, ai medi di tariffa (in base al *decisum*), eccetto che per la fase istruttoria che, tenuto conto della non ammissione dei mezzi di prova richiesti (e della conseguenza omessa assunzione di prove orali o di ctu), va liquidata ai minimi di tariffa.

Le spese di tutti i giudizi, come liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore del procuratore antistatario, avv. Giuseppe Zanghì, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

1) in parziale accoglimento del ricorso, ammette allo stato passivo del fallimento n. 16/2012 RF
Co Controparte_4 il credito della società Parte_2 er l'importo di euro 96.000,00, in prededuzione, oltre euro 150,00 a titolo di spese;

2) condanna la curatela fallimentare al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 7.655,00 per compensi professionali, oltre rimborso

spese generali Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Zanghì, ex art. 93 c.p.c.;

3) compensa per metà le spese di lite del giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 733/2021 e condanna la curatela fallimentare al pagamento, in favore dell'opponente, della restante metà, liquidata in euro 5.634,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Zanghì, ex art. 93 c.p.c.;

4) compensa per metà le spese di lite del presente giudizio iscritto al n. 543/2024 RG e condanna la curatela fallimentare al pagamento, in favore dell'opponente, della restante metà, liquidata in euro 5.634,00, oltre rimborso spese generali Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Zanghì, ex art. 93 c.p.c.;

5) manda alla curatela per l'annotazione sullo stato passivo del fallimento.

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella camera di consiglio del 25.09.2025.

Il Presidente

Parte_I